

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002737	20/12/2024

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 49/2021. Sentenza n. 459/2023. Esecuzione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240003094 DEL 18/12/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 20/12/2024 11:20 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 20/12/2024 11:33 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 20/12/2024 11:44 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 20/12/2024 11:41 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **20/12/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 20/12/2024 11:45

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 49/2021. Sentenza n. 459/2023. Esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19.03.2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- con atto di citazione del 20.03.2014 regolarmente notificato, l'attrice conveniva in giudizio la ASL BA dinanzi al Tribunale di Bari, rubricato al R.G. n. 2164/2014, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni in suo favore, sul presupposto di errore medico in occasione di intervento chirurgico presso il P.O. confluente nella ASL BAT dal 01.01.2006, oltre interessi e vittoria di spese di lite;
- la ASL BA si costituiva in giudizio, affidando la difesa ad avvocato esterno, chiedeva il rigetto della domanda attorea per infondatezza e chiamava in causa l'ASL BAT, ritenendola esclusiva legittimata passiva nell'obbligazione;
- la ASL BAT si costituiva in giudizio contestando la legittimazione passiva e comunque l'infondatezza della domanda; a sua volta chiamava a manleva la propria compagnia di assicurazioni Generali Italia spa, che si costituiva in giudizio; la causa era istruita per mezzo di prove orali e CTU medico-legale;
- con sentenza n. 1905/2020 del 02.12.2020 il Tribunale di Trani accoglieva la domanda dell'attore e, per l'effetto, condannava la ASL BA al risarcimento dei danni in favore dell'attore oltre spese di lite, ritenendola legittimata passivamente; condannava la ASL BA al pagamento delle spese di lite in favore dell'ASL BAT;
- con atto di citazione notificato in data 04.01.2021, la ASL BA, per tramite di difensore esterno, proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, R.G. n. 49/2021, chiedendo la riforma della sentenza;
- nelle more del giudizio d'appello, al fine di evitare l'instaurazione di procedura esecutiva, la ASL BA dava esecuzione alla sentenza, con riserva di ripetizione all'esito del giudizio di secondo grado; l'attrice decedeva ed i suoi otto eredi, si costituivano in appello;
- con sentenza n. 459/23 del 15.03.2023, notificata in data 27.03.2023, la Corte d'Appello di Bari rigettava l'impugnazione, confermava la sentenza impugnata, compensava le spese di lite tra ASL BA e gli eredi e condannava l'Azienda al pagamento delle spese di lite in favore di ASL BAT e Generali Italia S.p.a.

CONSIDERATO CHE

- la proposizione di ricorso per Cassazione confliggerebbe con il principio del “doppio giudicato”, oltre che si verterebbe esclusivamente sulla ricostruzione del fatto lesivo, inibita alla Corte di legittimità, sì da ritenere opportuno di non impugnare la sentenza n. 459/23 della Corte d’Appello di Bari, che passava in giudicato;
- la società ADVANCING TRADE SPA, mandataria della compagnia di assicurazioni Generali Italia S.p.a., nota pec del 26.09.2024 inviata all’avvocato difensore esterno dell’Azienda, da lui girata alla SBL, chiedeva il pagamento delle spese di lite; allegava le coordinate IBAN del c/c su cui far confluire la somma dovuta e copia del mandato di rappresentanza in favore della suddetta società;
- in riscontro, la Struttura Burocratico Legale, con nota prot. n. 130301 del 18.10.2024 chiedeva alla società ADVANCING TRADE SPA, la condivisione dei conteggi eseguiti e la integrazione documentale necessaria per procedere con la liquidazione, a cui la società rispondeva con la nota pec del 13.11.2024 acquisita al prot. az. n. 141699/2024 del 14.11.2024, comunicando altresì l’adesione di Generali Italia S.p.a. al regime fiscale ex art. 36-bis del D.P.R. n.633/1972 in riferimento all’attività separata assicurativa, in virtù del quale non è ammessa la detrazione dell’IVA;
- a sua volta l’ASL BAT, con nota pec del 11.12.2024 acquisita al prot. az. n. 153819/2024 del 11.12.2024, chiedeva la refusione delle spese di lite per il doppio grado di giudizio in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Trani n. 1905/2020 del 02.12.2020 e della sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 459/23 del 15.03.2023, forniva le coordinate IBAN del c/c sul quale far confluire le somme e, in riscontro a precisazione richiesta dalla SBL, con nota pec del 13.12.2024 acquisita al prot. az. n.155607/2024 del 16/12/2024 accettava il conteggio e confermava il regime fiscale del proprio difensore esterno.

RITENUTO

- pertanto, di dover procedere alla liquidazione in favore di ADVANCING TRADE SPA mandataria di Generali Italia S.p.a. delle spese di lite nella misura riconosciuta dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza n. 459/2023 ed in favore di ASL BAT, delle spese di lite per il doppio grado di giudizio nella misura riconosciuta rispettivamente, dalla sentenza del Tribunale di Trani n. 1905/2020 del 02.12.2020 e della sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 459/23 del 15.03.2023, come dettagliato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto della sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 459/2023 del 08.05.2024 e per l’effetto di:

- liquidare in favore della società ADVANCING TRADE SPA in qualità di mandatario di Generali Italia S.p.a., la complessiva somma di € 10.943,40 di cui € 345,00 per CPA al 4%, € 1.125,00 per spese generali al 15% ed € 1.973,40 per IVA al 22% e, conseguentemente pagare così come dettagliato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- liquidare e conseguentemente pagare in favore della ASL BAT, la complessiva somma di 18.239,00 a titolo di refusione spese legali per il doppio grado di giudizio così come dettagliato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 29.182,40, venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00005 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”, così come accantonata in sede di chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2021;
- trasmettere il presente provvedimento a Generali Italia S.p.a., ad ADVANCING TRADE SPA ed all’ASL BAT, all’indirizzo di posta elettronica certificata in corrispondenza;
- demandare, per competenza, l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

Fasc. 2620/08.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000005 - F.do rischi per cause civili ed oneri processuali	2021	29.182,40

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20240003094 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240002737 DEL 20/12/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	 Firmato digitalmente il 18/12/2024 09:19
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 18/12/2024 10:43
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 19/12/2024 10:38